



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 62193 del 17/09/2015

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;

VISTO, in particolare l’art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926. con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto l’incarico di Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PRESO ATTO della Direttiva dipartimentale prot. n. 342 in data 2 febbraio 2015, con la quale ai titolari delle Direzioni generali, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 707 del 22 gennaio 2015, sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;

PRESO ATTO della grave crisi economico-finanziaria che ha colpito il Paese ed in particolare il settore ippico, causando la progressiva diminuzione del numero delle corse e del relativo montepremi;

CONSIDERATO che la disposizione di cui al Titolo I “*Delle persone fisiche e giuridiche*”, Capo VII, Art. 22 “*Allievi guidatori*” del Regolamento delle corse al trotto stabilisce che gli allievi guidatori successivamente al conseguimento di 60 piazzamenti, comprensivi di almeno 10 vittorie, possono partecipare anche a corse riservate a guidatori professionisti e che al conseguimento di 50 vittorie o 120 piazzamenti possono conseguire la licenza di guidatore professionista;

RITENUTO che i livelli degli indicatori tecnico-economici, posti a riferimento dalla vigente normativa, non risultano essere più compatibili con la odierna situazione del settore;

VALUTATA, altresì, l'esigenza di dover procedere ad una semplificazione di alcune norme di carattere tecnico-disciplinare al fine di fornire certezza agli operatori del settore rispetto al contenuto delle disposizioni ed ai giudici sportivi rispetto all'omogeneità nell'applicazione delle stesse;

RITENUTO, altresì, di consentire agli operatori ippici la possibilità di rateizzare le sanzioni pecuniarie di importo superiore a € 1000,00 (euro mille/00) e la facoltà per l'operatore sospeso di estinguere la punizione previo pagamento di una sanzione pecuniaria;

RILEVATO che per consentire la partecipazione attiva al processo decisionale e sollecitare un confronto aperto e costruttivo con tutti i soggetti interessati le variazioni regolamentari sono state oggetto di consultazione pubblica ed agli esiti della stessa

DECRETA

Art. 1

E' modificato il Titolo I “*Delle persone fisiche e giuridiche*”, Capo VII, Art. 22 “*Allievi guidatori*” del Regolamento delle corse al trotto, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2

E' modificato il Titolo III, Capo VIII, Art. 56 bis “*Cavalli senza ferri*”, Capo XI, art. 61 “*Partenza con i nastri*”, Art. 63 “*Prove di qualifica in pista*”, Capo XII, Art. 65 “*Comportamenti non consentiti*”, Capo XIV, Art. 68 “*Incidenti in corsa*”, Capo XVIII, Art. 75 “*Prove di qualifica*” del Regolamento delle corse al trotto secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

E' modificato il Titolo VI, Capo II, Art. 98 “*Sanzioni per gli addebiti disciplinari*”, Capo IV, Art. 102 “*Devoluzione delle somme incassate*” del Regolamento delle corse al trotto secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento”



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Art. 4

E' modificato l'allegato 4 "*Codifica violazioni disciplinari*" del Regolamento delle corse al trotto secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento".

Art. 5

Le presenti modifiche avranno decorrenza dal 21 settembre 2015.

Il Direttore generale
F.to Emilio Gatto